

**CORTE COSTITUZIONALE - Cancelleria - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956  
Ricorso n. 69 depositato il 19 settembre 2003**

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge regionale 7 luglio 2003, n. 14, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 14 luglio 2003 e recente "Cambio di denominazione del Comune di Ascea in Comune di Ascea- Velia".

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 31 luglio 2003 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Campania intende modificare la denominazione del Comune di Ascea in quella di "Comune di Ascea- Velia"

La materia, com'è noto è regolata dall'art 133, comma 2 della Costituzione, a norma del quale la regione può, con legge, istituire nel proprio territorio nuovi comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, sentite le popolazioni interessate.

A sua volta l'art. 60 dello Statuto regionale della Campania, per la modifica delle denominazioni dei comuni, prevede l'espletamento di un referendum consultivo fra le popolazioni interessate secondo le modalità previste e disciplinate dalla legge regionale n. 25/75 (art 25).

Dalle informazioni rese disponibili al Governo della Repubblica (nota della stessa Regione Campania in data 29 luglio 2003) resta confermato il fatto che l'adozione del provvedimento legislativo non sia stato preceduto da alcun referendum consultivo.

Appare pertanto evidente che la disposizione dell'articolo 1 della legge regionale della Campania 7 luglio 2003 n. 14, laddove modifica la denominazione del Comune di Ascea in quella di "Comune di Ascea-Velia" senza aver dato preventivamente corso ad una consultazione delle popolazioni interessate, si pone in contrasto con l'articolo 133, comma 2, della Costituzione ed, in quanto rilevante, con l'articolo 60 dello stesso statuto regionale

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 7 luglio 2003 n. 14 con ogni consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la Regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, li 5 settembre 2003

Avvocato dello Stato  
Avv. Giuseppe Fiengo